



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di
BELLUNO

**AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI**

BELLUNO

Belluno, 11 settembre 2019

Oggetto: comunicazioni ex art. 335 c.p.p. – istanze presentate dal difensore.

Al fine di chiarire le modalità per la presentazione da parte dei difensori delle istanze volte ad ottenere le comunicazioni di cui all'art. 335 c.p.p., si precisa quanto segue:

- **istanza formulata dal difensore:** la stessa deve essere corredata da copia dell'atto di nomina con firma autenticata dell'assistito; se tale atto non specifica i fatti ai quali si riferisce, questi devono essere obbligatoriamente indicati, anche in maniera sommaria, nel relativo modulo di richiesta; qualora risultino iscrizioni per i fatti indicati, l'attestazione riporterà i dati del relativo procedimento; nel caso, invece, di iscrizioni a carico del soggetto non collegate ai fatti indicati, l'attestazione recherà la formula: "*Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione*".

- **istanza presentata dall'interessato con delega al difensore:** la stessa deve essere corredata dall'atto di delega, datato e sottoscritto dall'interessato, e dalla fotocopia del relativo documento di identità. In tal caso, non risulta necessario descrivere i fatti per i quali viene presentata l'istanza, in quanto all'interessato sono comunicate tutte le iscrizioni, suscettibili di comunicazione, che lo riguardano.

In entrambi i casi, infine, qualora il Pubblico Ministero titolare del procedimento ritenga di dover negare l'autorizzazione al rilascio dell'attestazione, la stessa recherà la formula "*Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione*".

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Paolo LUCA

